

Camera di Commercio di Napoli

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO
AMMINISTRATO**

in vigore dal 1° Gennaio 2024

REGOLAMENTO DI ARBITRATO AMMINISTRATO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Applicazione del regolamento
- Art. 2 Norme applicabili al procedimento
- Art. 3 Norme applicabili al merito
- Art. 4 Arbitrati regolati dalla legge italiana
- Art. 5 Sede dell'arbitrato
- Art. 6 Lingua dell'arbitrato
- Art. 7 Deposito e trasmissioni di atti
- Art. 8 Termini
- Art. 9 Riservatezza
- Art. 10 Comportamento secondo buona fede

INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

- Art. 11 Domanda di arbitrato
- Art. 12 Memoria di risposta
- Art. 13 Domanda riconvenzionale e chiamata in arbitrato di terzi
- Art. 14 Controversie connesse

IL TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 15 Numero degli arbitri
- Art. 16 Nomina degli arbitri
- Art. 17 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti
- Art. 18 Arbitrato societario
- Art. 19 Elenco degli arbitri
- Art. 20 Incompatibilità
- Art. 21 Accettazione degli arbitri
- Art. 22 Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
- Art. 23 Ricusazione degli arbitri
- Art. 24 Sostituzione degli arbitri

IL PROCEDIMENTO

- Art. 25 Costituzione del Tribunale Arbitrale
- Art. 26 Irregolare formazione dell'organo arbitrale
- Art. 27 Poteri del Tribunale Arbitrale
- Art. 28 Ordinanze del Tribunale Arbitrale
- Art. 29 Udienze
- Art. 30 Istruzione probatoria
- Art. 31 Consulenza tecnica
- Art. 32 Domande nuove
- Art. 33 Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
- Art. 34 Precisazione delle conclusioni
- Art. 35 Transazione e rinuncia agli atti

IL LODO

- Art. 36 Deliberazione del lodo
- Art. 37 Forma e contenuto
- Art. 38 Controllo formale del lodo
- Art. 39 Deposito e comunicazione del lodo
- Art. 40 Termine per il deposito del lodo definitivo
- Art. 41 Lodo parziale e lodo non definitivo
- Art. 42 Correzione del lodo

I COSTI DEL PROCEDIMENTO

- Art. 43 Valore della controversia
- Art. 44 Spese del procedimento
- Art. 45 Versamenti anticipati e finali
- Art. 46 Mancato pagamento
- Art. 47 Finanziamento da parte di terzi
- Art. 48 Pagamento degli onorari del Tribunale Arbitrale
- Art.49 Pagamento degli onorari dei consulenti tecnici

ARBITRATO D'URGENZA

- Art. 50 Arbitrato d'urgenza

ARBITRATO SEMPLIFICATO

- Art. 51 Ambito di applicazione
- Art. 52 Domanda di arbitrato semplificato
- Art. 53 Nomina, accettazione, ricsuzione e sostituzione dell'arbitro
- Art. 54 Costituzione del Tribunale Arbitrale
- Art. 55 Il procedimento
- Art. 56 Il lodo
- Art. 57 Le spese del procedimento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 Conservazione degli atti
- Art. 59 Entrata in vigore

ALLEGATI

All.1 Organi della Camera Arbitrale

- a) Organi della Camera Arbitrale
- b) La Corte Arbitrale: composizione e attribuzioni
- c) La Corte Arbitrale: riunioni e deliberazioni
- d) La Segreteria

All.2 Tariffario

All.3 Clausola Modello

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Applicazione del regolamento

1. Il Regolamento è applicato se richiamato, con qualsiasi espressione, dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Napoli o alla Camera di Commercio di Napoli, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Napoli, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Napoli può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento, e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le parti.

Art. 3 Norme applicabili al merito

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme indicate dalle parti. In assenza di tale indicazione, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della nazionalità e qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

Art. 4 Arbitrati regolati dalla legge italiana

Se l'arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l'hanno espressamente qualificato come "irrituale" nella convenzione arbitrale, esso è rituale.

Art. 5 Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza di tale indicazione la sede dell'arbitrato è Napoli.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Corte Arbitrale, può fissare la sede dell'arbitrato in altra sede, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può disporre che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato.

Art. 6 Lingua dell'arbitrato

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale, che indica altresì la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 7 Deposito e trasmissioni di atti

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale in originale e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Le parti possono presentare domanda di arbitrato e trasmettere gli atti e i documenti anche a mezzo raccomandata o corriere o tramite posta elettronica certificata.

3. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze, emesse anche fuori udienza.

4. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

Art. 8 Termini

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Corte Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

2. La Corte Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. La rimessione nei termini fissati a pena di decadenza può essere disposta soltanto per gravi e comprovati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. Ai fini della tempestività delle comunicazioni si fa riferimento alla data dell'invio dell'atto.

5. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 01 agosto al 31 agosto, compresi.

6. Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

Art. 9 Riservatezza

1. La Corte Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. Il lodo e gli altri provvedimenti del procedimento possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare l'identità delle parti, salva l'indicazione contraria, anche di una sola delle parti, manifestata entro trenta giorni dal deposito del lodo.

Art. 10 Comportamento secondo buona fede

1. In ogni fase del procedimento la Corte Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.

2. Le parti si impegnano ad ottemperare ai lodi, alle ordinanze ed ai provvedimenti del Tribunale Arbitrale.

INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 11 Domanda di arbitrato

1. La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria. Il deposito può avvenire anche a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. All'atto del deposito le parti devono effettuare il versamento dell'importo previsto nella tabella allegata a titolo di diritti di segreteria. Tale importo non sarà restituito in caso di mancata prosecuzione della domanda.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome, il domicilio e il codice fiscale o la partita IVA della parte attrice, nonché il nome completo e il domicilio delle altre parti;

b. l'esposizione dei fatti della controversia e le domande proposte, con l'indicazione del relativo valore economico;

c. la nomina dell'arbitro di propria spettanza, ove previsto dalla convenzione arbitrale, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità per la loro scelta;

d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

e. l'esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;

- f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - g. copia della convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - h. la prova dell'avvenuta trasmissione della domanda di arbitrato alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la stessa al convenuto.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'attore trasmetta direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, la Segreteria non provvede alla trasmissione, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria nonché la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 838 ter C.P.C. la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 12 Memoria di risposta

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. L'inosservanza del termine comporta l'accettazione del procedimento nello stato in cui si trova.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene:
- a. il nome, il domicilio, il codice fiscale o partita IVA del convenuto;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
 - c. eventuale eccezione circa l'esistenza, la validità e/o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale;
 - d. eventuali domande riconvenzionali e loro valore economico nonché eventuali chiamate in arbitrato di terzi;
 - e. la nomina dell'arbitro di propria spettanza, ove previsto dalla convenzione arbitrale, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e per la loro scelta;
 - f. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - h. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - i. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Nel caso in cui il convenuto trasmetta direttamente la memoria di risposta al convenuto, la Segreteria non provvede alla trasmissione, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria nonché la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi, nel termine previsto, la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 13 Domanda riconvenzionale e chiamata in arbitrato di terzi

1. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.
2. Nel caso di chiamata in arbitrato di terzi la Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria e la prova dell'avvenuta notifica. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

Art. 14 Controversie connesse

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, la Corte Arbitrale, su istanza di parte, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, la Corte Arbitrale oppure il Tribunale Arbitrale dispongono, sentite le parti, che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
3. Nell'ipotesi in cui una delle parti contesti l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, compete alla Corte Arbitrale dichiarare la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato. Se la Corte dichiara la procedibilità rimane impregiudicata ogni decisione in merito del Tribunale Arbitrale.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 15 Numero degli arbitri.

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia la Corte Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 16 Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dalla Corte Arbitrale;
 - b. se le parti indicano nella convenzione un numero di arbitri superiore a tre, ciascuna parte, nella domanda di arbitrato o nella memoria di risposta, indica i propri arbitri in numero pari; se le parti non vi provvedono nel termine fissato nella convenzione arbitrale o, in mancanza, in quello fissato dalla Segreteria, a ciò provvede la Corte Arbitrale;
 - c. le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri entro venti giorni dalla loro nomina; qualora gli arbitri non vi provvedano entro tale termine, il Presidente è nominato dalla Corte Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, la Corte Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. In ogni caso in cui, per previsione di legge, è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede la Corte Arbitrale.

Art. 17 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

1. Quando le parti siano più di due, la Corte Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

2. Nel caso in cui le disposizioni applicabili prevedano che debba essere nominato un altro arbitro per assicurare il numero dispari di componenti del Tribunale Arbitrale, ove le parti non vi provvedano di comune accordo nel termine indicato dalla Segreteria, vi provvede la Corte Arbitrale.

Art. 18 Arbitrato societario

Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, la Corte Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale.

Art. 19 Elenco degli arbitri

1. La Corte Arbitrale cura la formazione e l'aggiornamento di un elenco di arbitri, formato da professionisti particolarmente esperti nelle materie giuridiche e tecniche, fissando criteri e requisiti.

2. Da tale elenco è data facoltà alle parti di scegliere l'arbitro di propria spettanza. La Corte si avvale dell'elenco nell'effettuare le nomine nei casi previsti dal Regolamento. Qualora si verificino particolari esigenze la Corte può nominare persone dotate di specifica competenza, anche non iscritte nell'indicato elenco.

3. La Corte può disporre la cancellazione di iscritti nell'elenco qualora risultino responsabili di fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali o abbiano ripetutamente non osservato norme regolamentari.

Art. 20 Incompatibilità

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri della Camera Arbitrale;
- b. i revisori dei conti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- c. i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b), c), salvo la diversa e concorde volontà delle parti.

Art. 21 Accettazione degli arbitri

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori ed ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
- b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia la Corte Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 23 Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

3. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricsuzione.
4. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria, che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
5. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricsuzione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricsuzione in via principale.
6. Sull'istanza di ricsuzione decide la Corte Arbitrale.

Art. 24 Sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - b) l'arbitro non è confermato;
 - c) la Corte Arbitrale accoglie l'istanza di ricsuzione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d) la Corte Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo, sentite le parti ed il Tribunale Arbitrale;
 - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma precedente rimane sospeso sino alla nomina del nuovo arbitro.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro dieci giorni oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla Corte Arbitrale.
4. La Corte Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

Art. 25 Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 26 Irregolare formazione dell'organo arbitrale

L'organo arbitrale, che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento e/o delle disposizioni del Regolamento, può depositare presso la Segreteria un'ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Corte Arbitrale. In tali casi la Corte Arbitrale nomina i nuovi arbitri secondo le previsioni del regolamento.

Art. 27 Poteri del Tribunale Arbitrale

1. In qualunque momento del procedimento il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia disponendo la comparizione personale delle parti innanzi a sé.
2. Il Tribunale Arbitrale può adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
3. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento.

4. Su istanza di parte ricorrente, quando dalla convocazione della controparte può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. Con il provvedimento che accoglie l'istanza il Tribunale, nei dieci giorni successivi, fissa l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. All'udienza o comunque entro i successivi cinque giorni, nel contraddittorio delle parti, conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
5. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia.
6. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
7. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti relativi alla stessa controversia ne dispone la riunione.
8. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti connessi può disporre la riunione.
9. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.
10. Se un terzo chiede di partecipare ad un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la chiamata in arbitrato di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 28 Ordinanze del Tribunale Arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale il Tribunale arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti dalla Segreteria.

Art. 29 Udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale e comunicate alle parti almeno cinque giorni prima della data fissata.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all'udienza con ogni mezzo idoneo.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza; se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Delle udienze del Tribunale Arbitrale viene redatto processo verbale.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze sono riservate.
6. Le udienze possono svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

Art. 30. Istruzione probatoria

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'audizione delle parti ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

4. Ove il Tribunale Arbitrale ritenga che debba essere ordinata la comparizione del testimone dall'Autorità Giudiziaria, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato e cura le successive incombenze. L'ordinanza del Tribunale Ordinario è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Art. 31 Consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale, su istanza di parte o d'ufficio, può nominare uno o più consulenti tecnici, concedendo agli stessi un anticipo per le spese, posto a carico di una o più parti.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

4. Il Tribunale Arbitrale, con l'ordinanza di nomina del consulente d'ufficio, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dalla Segreteria, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte assiste alle operazioni del consulente nominato dal Tribunale, partecipa alle udienze ogni volta che interviene il consulente nominato dal Tribunale per svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 32 Domande nuove

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

Art. 33 Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

1. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

2. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 C.P.C. e l'intervento del litisconsorte necessario.

3. Si applica l'articolo 111 C.P.C.

4. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 11 del presente Regolamento, che viene trasmesso alle parti e al Tribunale Arbitrale che nel termine assegnato, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, possa esprimere il proprio consenso. Ove nel termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e del Tribunale Arbitrale, l'intervento è improcedibile.

5. L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in arbitrato del terzo, nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 34 Precisazione delle conclusioni

1. Il Tribunale Arbitrale, quando ritiene il procedimento maturo per la decisione, dichiara la chiusura della trattazione, anche limitatamente alle domande e alle questioni che intende decidere, e invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Il Tribunale Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori termini per memorie di replica, unitamente all'udienza di discussione finale.

3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

Art. 35 Transazione e rinuncia agli atti

1. Le parti e i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altri motivi esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell'organo arbitrale al compenso per l'attività prestata.

2. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, l'estinzione del procedimento è dichiarata dalla Corte Arbitrale.

IL LODO

Art. 36 Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e assunto a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 37 - Forma e contenuto

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
- c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
- d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- f) l'esposizione, anche sommaria, dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Corte Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il lodo è sottoscritto, anche digitalmente, da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 38 Controllo formale del lodo

Gli arbitri possono richiedere alla Corte Arbitrale il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.

La Segreteria indica agli arbitri il termine entro cui inviare la bozza del lodo. La Corte Arbitrale effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.

Art. 39 Deposito e comunicazione del lodo

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.

2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

Art. 40 Termine per il deposito del lodo definitivo

1. Il lodo definitivo deve essere sottoscritto entro centottanta giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale. Il Presidente del Tribunale Arbitrale lo deposita presso la Segreteria entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dalla Corte Arbitrale o dalla Segreteria quando vi sia l'accordo scritto delle parti e nella misura da essi stabilita.

3. In ogni caso il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 41 Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

3. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga alla Corte Arbitrale.

4. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa; il

lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle parti.

Art. 42 Correzione del lodo

1. Il lodo è soggetto a correzione in caso di omissioni, errori materiali o di calcolo.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata entro trenta giorni dalla ricezione del lodo presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento dell'istanza, è parte integrante del lodo.
4. Nessun onere aggiuntivo viene posto a carico delle parti, salva diversa determinazione della Corte Arbitrale.

I COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 43 Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti e si calcola, ai sensi degli artt. 10 ss. del C.P.C., secondo le tariffe allegate al presente Regolamento.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
4. Nel caso di valore indeterminabile della controversia, questa va ricondotta alla 3° fascia della tariffa in vigore.

Art. 44 Spese del procedimento

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Corte Arbitrale prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Corte Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. Il Tribunale Arbitrale decide in ordine alla ripartizione delle spese tra le parti, anche in funzione del criterio della soccombenza.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a) diritti della Camera Arbitrale;
 - b) onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio, liquidati dal Tribunale Arbitrale;
 - d) rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e consulenti tecnici d'ufficio;
 - e) non fanno parte dei diritti della Camera e costituiscono spese con pagamento specifico, qualora siano richieste dalle parti o dal Tribunale Arbitrale, tra l'altro, la fotocopiatura di atti o documenti richiesti dalle parti o dai consulenti tecnici, la registrazione delle udienze e la trascrizione dei relativi nastri, la videoconferenza, il compenso per l'interprete, la regolarizzazione di imposte sugli atti, le spese di trasferta per il personale di segreteria;
 - f) gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.
5. I diritti della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale la Corte Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Può essere determinato un onorario differenziato fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale.
7. I compensi dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati e liquidati dal Tribunale Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

8. La Corte Arbitrale può diversamente provvedere, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 6, variando gli onorari del Tribunale Arbitrale, rispetto alle tabelle allegate, nella misura massima del 30%.

9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

10. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

Art. 45 Versamenti anticipati e finali

1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale per le spese amministrative e fissa il termine per i relativi versamenti.

2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta o da svolgere ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

3. La Segreteria richiede il saldo delle spese a seguito della liquidazione finale disposta dalla Corte Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 possono essere richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Su istanza motivata di parte la Segreteria può ammettere che per gli importi menzionati nel presente articolo sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

Art. 46 Mancato pagamento

1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, ove possibile; se già costituito, vi provvede il Tribunale Arbitrale su comunicazione della Segreteria. La sospensione è revocata dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale, verificato l'adempimento.

3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria o il Tribunale Arbitrale, se costituito, può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, fatti salvi i diritti della Camera Arbitrale.

Art. 47 Finanziamento da parte di terzi

1. La parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare l'identità del finanziatore e l'ammontare del finanziamento.

2. Tale dichiarazione deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Tribunale Arbitrale.

Art. 48 Pagamento degli onorari del Tribunale Arbitrale

1. All'atto della nomina del Tribunale Arbitrale, la Corte Arbitrale determina un acconto sugli onorari, posto a carico delle parti e comunicato dalla Segreteria ai sensi dell'art. 43. L'acconto sarà corrisposto direttamente ai componenti il Tribunale Arbitrale entro la prima udienza.

2. Gli onorari determinati secondo la liquidazione disposta dalla Corte Arbitrale ai sensi dell'art. 42 saranno corrisposti direttamente ai componenti il Tribunale Arbitrale in base a quanto stabilito nel Lodo.

Art. 49 Pagamento degli onorari dei consulenti tecnici

1. All'atto della nomina dei consulenti tecnici, il Tribunale Arbitrale determina un acconto sugli onorari, posto a carico delle parti. L'acconto sarà corrisposto direttamente ai consulenti tecnici dopo l'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio delle attività peritali.

2. Gli onorari determinati secondo la liquidazione disposta dal Tribunale Arbitrale ai sensi dell'art.42, 7 comma saranno corrisposti direttamente ai consulenti tecnici in base a quanto stabilito dal lodo.
3. In caso di mancato pagamento degli acconti previsti al 1° comma si applica quanto disposto all'art. 44.

ARBITRATO D'URGENZA

Art. 50 Arbitrato d'urgenza

1. Salvo diverso accordo delle parti, fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale la parte può chiedere, anche senza comunicazione all'altra parte, la nomina di un arbitro unico d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, non vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, con l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.
2. Entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la Corte Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza, ne raccoglie l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza.
3. L'arbitro, entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari e provvisorie richieste.
4. Su istanza della parte ricorrente l'arbitro può, entro cinque giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare il provvedimento anche senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi dieci giorni l'udienza per la discussione delle parti e l'eventuale termine per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi cinque giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
5. L'ordinanza dell'arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Corte Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti, senza pregiudizio per la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale.
6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro tre giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide la Corte Arbitrale entro cinque giorni, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.
7. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.
8. L'ordinanza è modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.
9. La domanda di arbitrato, qualora non ancora proposta, deve essere depositata presso la Segreteria entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'arbitro di urgenza, comunque non inferiore a quindici giorni.
10. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.

ARBITRATO SEMPLIFICATO

Art. 51 Ambito di applicazione

1. La procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti arbitrali quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore a 100.000,00 €, fatta salva la contrarietà, anche di una sola parte, espressa nell'atto introduttivo o nel primo atto difensivo, dovendosi applicare in tal caso la procedura di arbitrato ordinario in luogo di quella di cui alle previsioni che seguono.
2. La procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente fino allo scambio dei primi atti difensivi.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla procedura si applicano le disposizioni del Regolamento Arbitrale, in quanto compatibili.

4. La Corte Arbitrale può stabilire che le disposizioni della procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.

Art. 52. Domanda di arbitrato semplificato

1. La domanda di arbitrato semplificato deve essere depositata presso la Segreteria. La domanda di arbitrato deve contenere: il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e al merito della controversia, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre. Unitamente alla domanda deve essere effettuato il versamento di 100,00 € a titolo di diritti di segreteria.

2. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro venti giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. La memoria di risposta deve contenere il nome e il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e al merito della controversia, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre, l'eventuale contrarietà al procedimento di arbitrato semplificato.

3. In caso di eccezioni di rito ovvero di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria una replica entro dieci giorni dalla ricezione della risposta del convenuto. La replica alla domanda riconvenzionale deve contenere l'esposizione della difesa e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.

Art. 53. Nomina, accettazione, ricusazione e sostituzione dell'arbitro

1. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dalla Corte Arbitrale.

2. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza entro dieci giorni.

3. Ciascuna parte può depositare osservazioni o un'istanza di ricusazione entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.

4. Sull'istanza di ricusazione decide la Corte Arbitrale.

5. L'arbitro può essere sostituito dalla Corte Arbitrale per ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

6. La Segreteria può sospendere il procedimento quando l'arbitro debba essere sostituito. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a trenta giorni.

Art. 54. Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria trasmette all'arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

2. L'arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.

Art. 55. Il procedimento

1. L'arbitro, le parti e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.

2. L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. Può decidere la controversia, qualora ciò gli appaia possibile, sulla base delle sole prove documentali.

3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. La nomina è effettuata dalla Corte Arbitrale. Il compenso del consulente è determinato dalla Segreteria.

4. Salva diversa determinazione dell'arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria nel termine a tal fine assegnato.

5. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale.

6. L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

7. I termini fissati dall'arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

Art. 56. Il Lodo

1. L'arbitro deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale.

2. La Segreteria trasmette alle parti il lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

Art. 57 Le spese del procedimento

1. La Segreteria determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.

2. La Segreteria può richiedere alla parte convenuta, che non abbia presentato domande riconvenzionali, il versamento di un fondo.

3. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

4. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 3 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Conservazione degli atti

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.

2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio a spese del richiedente.

Art. 59 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il .01.Gennaio.2024..e si applica a tutti i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.

All. 1

Organi della Camera Arbitrale

Sono organi della Camera Arbitrale:

- a) la Corte Arbitrale;
- b) la Segreteria.

La Corte Arbitrale: composizione e attribuzioni

1. La Corte Arbitrale è composta di undici membri, tutti nominati per un quinquennio dalla Giunta della Camera di Commercio di Napoli, da scegliersi preferibilmente tra magistrati in quiescenza, professori universitari ordinari di discipline giuridiche o tecnico - economiche, avvocati, dottori commercialisti, notai, con almeno quindici anni di iscrizione all'albo o all'ordine professionale.
2. Per la trattazione di affari speciali la Giunta della Camera di Commercio di Napoli può nominare membri della Corte Arbitrale, in aggiunta a quelli previsti dal comma 1, due esperti, anche stranieri, in possesso di una specifica competenza nella materia in esame.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dalla Corte nel suo ambito.
4. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni della Corte Arbitrale comporta la decadenza dall'incarico. Il componente della Corte Arbitrale sostituto, nominato con le modalità di cui al comma 1, resta in carica fino alla scadenza della Corte.
5. La Corte Arbitrale ha le seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintende all'applicazione del Regolamento;
 - b) provvede alla predisposizione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco di arbitri e ne fissa le regole deontologiche;
 - c) nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento;
 - d) su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
 - e) decide in ordine alla ricusazione, decadenza e sostituzione degli arbitri;
 - f) provvede sulle istanze di riunione dei procedimenti nonché di proroga di termini;
 - g) studia i problemi teorico - pratici dell'arbitrato, promuovendo l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e ogni altra iniziativa volta alla conoscenza ed alla diffusione della cultura dell'arbitrato;
 - h) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con enti o istituzioni in materia arbitrale;
 - i) propone le modifiche al Regolamento Arbitrale;
 - j) la Corte Arbitrale ha, altresì, competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.

La Corte Arbitrale: riunioni e deliberazioni

1. La Corte Arbitrale è convocata dal Presidente e si riunisce, in ogni caso, almeno due volte l'anno.
2. Le riunioni della Corte Arbitrale sono valide con la presenza di almeno cinque membri. L'astensione di un componente in ordine a determinati provvedimenti non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.
3. Le riunioni possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione; è altresì consentita la partecipazione di ogni singolo componente alle riunioni attraverso strumenti di telecomunicazione.
4. Le riunioni della Corte Arbitrale sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
5. La Corte Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
6. Nei casi di urgenza il Presidente della Corte Arbitrale può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali, informandone la Corte nella prima riunione successiva.

La Segreteria

1. La Segreteria della Camera Arbitrale, tramite il Segretario o i funzionari delegati, svolge le funzioni attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti.
2. Inoltre la Segreteria:

- a) agisce come segreteria della Corte Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
- b) riferisce alla Corte Arbitrale, all'inizio di ogni trimestre, sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c) comunica i provvedimenti della Corte Arbitrale ed i propri provvedimenti alle parti, al Tribunale Arbitrale nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d) riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- f) compie le comunicazioni richieste dalla Corte Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
- g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

All. 2 Tariffario

		Onorari arbitro unico		Onorari tribunale arbitrale		Arbitrato semplificato	<i>Onorari arbitro unico</i>		Arbitrato d'urgenza	
	Diritti di camera	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Diritti di camera	Minimo	Massimo	Diritti di camera	Onorari arbitro unico
Fino a 25000	130	390	975	1.040	2.470	100	260	650	3.000	10.000
25.001-50.000	260	975	1.625	2.470	3.900	200	650	1.000		
50.001-100.000	488	1.300	1.950	2.925	5.850	300	860	1.300		
100.001-250.000	975	1.950	4.550	5.850	11.050	600	1.300	3.000		
250.001-500.000	1.625	4.550	8.450	11.050	20.800	1.000	3.000	5.500		
500.001-1.000.000	2.600	8.450	11.700	20.800	29.250	1.800	5.600	7.800		
1.000.001-2.500.000	3.900	11.700	17.550	29.250	42.250	2.600	7.800	11.500		
2.500.001-5.000.000	5.850	17.550	26.000	42.250	58.500	3.800	11.500	17.000		
5.000.001-10.000.000	8.125	26.000	29.250	58.500	71.500	5.400	17.000	19.500		
10.000.001-25.000.000	11.375	29.250	33.800	71.500	81.250	7.500	19.500	22.500		
25.000.001-50.000.000	15.600	33.800	40.950	81.250	94.250	10.000	22.500	27.000		
50.000.001-100.000.000	22.750	40.950	45.500	94.250	107.250	15.000	27.000	30.000		
Oltre 100.000.000	30.000	45.500		107.250		20.000	30.000			

All. 3 Clausola modello

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Napoli, da un arbitro unico/tre arbitri nominato/i in conformità al suddetto Regolamento.